



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO

Proposta n. 283/2019

Determ. n. **12** del **30/01/2019**

OGGETTO: ATTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.

ATTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018)

IL SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Reggello,
Titolare del trattamento dei dati

AUTORIZZA

al trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria funzione, siano essi su dispositivi informatici e/o archiviati in fascicoli cartacei, **tutto il PERSONALE DIPENDENTE**.

Quanto sopra fino a nuovo provvedimento.

I soggetti autorizzati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni seguendo le indicazioni di legge e regolamentari del Comune di Reggello:

Definizioni

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «**dato personale**» (C26-C27-C30): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

La dizione "qualsiasi informazione" di cui al dettato normativo è da intendersi riferita non soltanto ai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «**trattamento**»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «**limitazione di trattamento**» (C67): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".

4) «**profilazione**» (C24-C30-C71-C72): "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

5) «**pseudonimizzazione**» (C26-C28-C29): "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile";

6) «**archivio**» (C15): "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (C74): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri".

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

9) «**destinatario**» (C31): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatarie; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, secondo le finalità del trattamento".

10) «**terzo**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, al codice di comportamento, al

mansionario, alle norme di legge e ai regolamenti dell'Unione di Comuni, nonché alle misure di sicurezza AGID e a quelle indicate dal Titolare del trattamento.

Responsabilità del Responsabile del Trattamento dei dati

- In qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà garantire il pieno esercizio dei Diritti dell'Interessato ai sensi e per gli effetti degli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016.

- In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e, comunque, verificabili all'interno del proprio mansionario, in particolare in tema di misure di sicurezza adeguate e rispetto delle regole comunali sull'uso degli strumenti informatici nonché delle misure indicate nel Regolamento.

- Il Titolare provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento. È obbligo di quest'ultimo prestare all'Ente la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

- Il Responsabile si obbliga a riferire **flussi informativi** precisi in ipotesi di data breach e di esercizio dei diritti da parte degli interessati (e sui relativi esiti), in merito alla rendicontazione dei trattamenti posti in essere ed a ogni evenienza, con ciò intendendo anche un mutamento nell'uso di una tecnologia che possa mutare il livello di rischio nell'impatto del trattamento sul dato dell'interessato, e così per ogni evento che giudica di particolare interesse in materia di trattamento del dato. In ogni caso, il Responsabile si obbliga a relazionare per iscritto il Titolare in merito alla sua attività due (2) volte l'anno, con cadenza semestrale.

- Della nomina a Responsabile del trattamento, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione comunale, nonché al personale interessato, con le modalità più opportune, in particolare a mezzo della piattaforma di gestione del personale e/o a mezzo mail ordinaria per i dipendenti provvisti di un indirizzo comunicato all'ufficio del personale.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati ed operanti sotto la sua responsabilità si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di

riservatezza.

Obblighi del Responsabile nel proprio operato

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

In particolare il Responsabile del trattamento deve:

- a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 679/2016;
- d) Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, ove ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- e) Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- f) Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla

protezione dei dati;

g) Nominare o individuare l'amministratore di sistema o gli amministratori di sistema esterni, con atto di nomina, vigilando sulle loro attività e garantendo i controlli previsti dalla vigente normativa;

h) Redigere un documento interno sulle misure di sicurezza informatiche adottate all'interno dell'Ente, basandosi sul concetto di rischio di cui all'articolo 32, comma 2, del Regolamento UE 679/2016;

i) Adottare e far adottare, se del caso, tecniche di cifratura, nel trattamento dei dati, specie per il trattamento dei dati particolari e giudiziari; garantire l'integrità e la sicurezza dei dati trattati, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; adottare, se possibile, una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche, al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

l) Informarsi adeguatamente e formarsi in materia di sicurezza informatica; informarsi sui possibili rischi presenti all'interno dell'Ente e sulle minacce provenienti dall'esterno, al fine di porre in essere adeguate misure di contrasto.

Oltre a quanto sopra elencato,

- Il Responsabile del trattamento, a mezzo della presente nomina, sarà delegato dal Titolare alla tenuta, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 679/2016, di un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove, applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Tenuta ed esibizione del Registro del trattamento

Il Responsabile, in ottemperamento al dettato normativo di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 679/2016, si obbliga ad esibire il registro correttamente compilato e aggiornato oltre che al Titolare, al DPO ed all'Autorità di controllo che ne imponga l'esibizione a mezzo dei propri corpi ispettivi.

Comunicazioni e informazioni

Per ogni evenienza, dubbio e richiesta di chiarimenti, è a disposizione in qualità di DPO – Data Protection Officer, l'Avv. Marco Giuri; e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Decreto è inviato in copia a tutti i dipendenti.

Il presente Decreto è pubblicato all'albo online del Comune per la durata di giorni quindici.

Il 30/01/2019

Sottoscritta dal Sindaco
BENUCCI CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)